



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

AREE E SERVIZI TECNICI CENTRALI
UFFICI REGIONALI ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO
UFFICI DEL GENIO CIVILE
OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI
ORGANISMO DI ISPEZIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 124076 del 03.08.2021

Oggetto: DECRETO 17 gennaio 2018. Norme tecniche per le costruzioni. Richiamo alle disposizioni di cui al Capitolo 6 punti 12 e 12.1. Direttiva sulla valutazione dei progetti di campi di pannelli fotovoltaici.

Agli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana

All'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico

e p. c.

Al Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore regionale
delle infrastrutture e della mobilità

Ai Comuni della Sicilia

Al Dipartimenti della Regione Siciliana

Loro PEC

Con nota n. 112363 del 9 luglio 2021, questo Dipartimento ha dato ai propri Uffici disposizioni in merito all'attuazione del disposto di cui al Capitolo 6 punto 12 e punto 12.1 del DECRETO 17 gennaio 2018 (FATTIBILITÀ DI OPERE SU GRANDI AREE), richiamando la necessità di sottoporre a parere di compatibilità geomorfologica, presso gli Uffici del Genio Civile, tutti gli

interventi che interessano ampie superfici, queste ultime intese non strettamente correlate al terreno di sedime delle opere, ma come aree che possano subire refluenze dall'opera in costruzione.

In particolare per gli interventi finalizzati alla realizzazione di campi di pannelli fotovoltaici, essendo stato rilevato un significativo aumento delle richieste di parere di competenza degli Uffici, ai sensi dell'art. 111 del R.D. n°1775/1933, prive di parere di compatibilità geomorfologica.

In effetti, tra il 2020 e il mese di giugno 2021 sono pervenuti agli Uffici del Genio Civile dell'Isola, nella qualità di *soggetto competente* (per le modalità di cui all'art. 27-bis, comma 1, D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii) una quantità straordinaria di istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sul territorio della Regione Siciliana ai sensi dell'alt. 12 del D. Lgs. n. 387/03.

Tali impianti insistendo su diverse migliaia di ettari di territorio, in gran parte ad attuale destinazione agricola, con un tempo di vita utile compreso tra 20 e 30 anni, fanno emergere problematiche tecniche connesse al rilascio dei pareri.

In particolare l'attenzione di questo Dipartimento è focalizzata sull'argomento in quanto:

- la quantità di istanze pervenute e la quantità di territorio agricolo fertile coinvolto contemporaneamente (il cui trend tende ad aumentare progressivamente) non consentono il monitoraggio degli effetti di natura geologica ed idrogeologica di tali realizzazioni sul suolo e l'applicazione efficace di eventuali misure di riduzione del rischio;
- la durata del tempo di vita degli impianti non consente una efficace ed economica reversibilità dell'uso dei terreni coinvolti.

Si consideri inoltre che le istanze ad oggi pervenute, riguardando terreni agricoli in gran parte produttivi, parrebbero porsi in contrasto con le enunciazioni del PEARS 2020-2030 (seppure questo sia uno strumento proposto ma non ancora vigente) laddove, al fine di conseguire il target di produzione energetica al 2030, si prevede di installare impianti fotovoltaici a terra per 1.100 MW, valore, in parte, da conseguire considerando il potenziale di impianti installabile nelle seguenti tipologie di aree:

- cave e miniere esaurite con cessazione delle attività entro il 2029;
- Siti di Interesse Nazionale;
- discariche esaurite.

Pertanto, tralasciata ogni altra considerazione di competenza di altri Dipartimenti, si constata che le istanze di impianti fotovoltaici a terra pervenute, rischiano di travolgere per numero e quantità di territorio agricolo pregiato coinvolto qualsiasi previsione di Piano.

Le competenze di questo Dipartimento sul tema in argomento si riguardano due aspetti:

1. il parere preparatorio a quello endoprocedimentale del Dipartimento dell'Energia previsto dalle norme di settore in materia di impianti elettrici, ed in particolare dal Testo Unico di cui al R. D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
2. il parere reso ai sensi del D. M. 17/01/2018, cap. 6 comma 12 (*fattibilità di opere su grandi aree*);

L'esperienza storica e di campo degli Uffici del Genio Civile a tutela del reticolo idrografico, fa emergere come quest'ultimo:

- per ragioni fisiologiche (le pianure alluvionali come quella di Catania sono pianure frutto dell'accumulo di terreno depositati dai fiumi con le esondazioni nei tempi geologici);
- per mancate manutenzioni;
- per il radicale cambiamento del regime pluviometrico caratterizzato adesso da intensi fenomeni piovosi concentrati in aree ridotte,

costituisca una fragilità e la fonte per eccellenza del rischio idrogeologico su cui le politiche regionali negli ultimi 3 anni hanno concentrato l'attenzione.

Infatti, questo Dipartimento, su disposizione della Giunta Regionale, a partire dal fenomeno alluvionale dell'ottobre 2018, ha effettuato numerosissimi interventi finalizzati al ripristino dell'equilibrio idrografico (pulizia, manutenzione ed escavazione degli alvei oltre che ripristino sezioni idrauliche) al fine di ridurre il rischio idrogeologico per esondazione. Per tali lavori questo Dipartimento ha speso fondi per una ammontare di cinquanta milioni di euro circa.

Tale sforzo economico rischia ora di essere vanificato dalla realizzazione estensiva di impianti fotovoltaici all'interno di bacini idrografici; ciò ricondurrebbe l'Amministrazione Regionale al centro di contenziosi per "*danno subito*" promossi dagli agricoltori a seguito di alluvioni per esondazione del reticolo idrografico.

A tal proposito si rappresenta che in passato praticamente in tutti i casi di contenzioso l'Amministrazione Regionale è stata soccombente e si è fatta carico di gravosi rimborsi a favore dei ricorrenti per danni da fenomeni idrogeologici.

Si consideri, infatti, che un cardine della pericolosità idrogeologica s'impenna sui *tempi di corrivazione* dell'acqua piovana sulle superfici di bacino idrografico: minore sono questi tempi, a parità di altre condizioni, maggiore è la probabilità di avere fenomeni meteorici che producono esondazioni del fiume sotteso al bacino, con tutti i rischi connessi per la pubblica incolumità e i danni all'urbanizzato e alla aree agricole.

Un terreno coltivato, dunque periodicamente arato e per lunghi periodi dell'anno (o tutto l'anno per coperture arboree a foglia permanente) con copertura vegetale, determina una maggiore capacità di *ritenzione idrica del suolo*, oltre che maggiore capacità d'*infiltrazione efficace* ed *evapotraspirazione* rispetto a un terreno ricoperto da moduli fotovoltaici, in cui l'assenza delle pratiche agricole determina una progressiva compattazione del terreno, riducendo:

- a) **la sua permeabilità,**
- b) **la capacità di ritenzione idrica**
- c) **l'infiltrazione efficace (infiltrazione che alimenta le falde idriche)**

I precedenti parametri sono di difficile quantizzazione analitica e non si hanno dati bibliografici attendibili di medio e lungo periodo, specie alla nostra latitudine.

Appare evidente pertanto che la presenza di impianti fotovoltaici con le dimensioni di quelli già assentiti e di quelli in fase istruttoria, in assenza di vincoli stringenti, rischia di produrre, per le

dimensioni di territorio coinvolto, danni di difficile quantizzazione in questa fase, poiché mancano dati oggettivi, sperimentali, di medio e lungo termine.

Le considerazioni qui contenute costituiscono sinteticamente sull'argomento le principali riserve con le quali questo Dipartimento d'ora in avanti valuterà gli impianti in questione riguardo i pareri di competenza; ciò in mancanza di dati solidi e sperimentati sui terreni in merito alla loro invariata capacità di permeabilità, invariata capacità di ritenzione idrica, invariata infiltrazione efficace, ex ante ed ex post intervento.

Nelle more dell'adozione del PEARS, si dispone altresì che, per quanto possa riguardare la compatibilità geomorfologica, vengano salvaguardate anche:

- le indicazioni emergenti dal parere n. 172 del 16/06/2021, codice di procedura n° 625, espresso sul medesimo PEARS dall'Assessorato Territorio e Ambiente - Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (ex legge regionale n. 9 del 2015, art. 91);

- le previsioni del Piano di Gestione Rischio Alluvioni proposto dalla Regione Siciliana (Deliberazione n. 274 del 25 luglio 2018 della Giunta Regionale) e approvato col D.P.C.M. 7 marzo 2019;

Al superiore atto di indirizzo si atterranno gli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana.

Considerata la valenza della presente direttiva, se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Il Dirigente Generale
Salvatore Lizzio